

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 4 del 14 marzo 2017

**D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199. Riconoscimento impianto per scambi intracomunitari di pollame e uova da cova. Aggiornamento del numero di riconoscimento e modifica della ragione sociale dell'allevamento avicolo: - da Azienda Agricola Campostrini F.lli - a Campostrini Paolo, con sede legale e produttiva a Castelnuovo del Garda (VR), in via Bragatton località Sandrà, codice aziendale 022VR105.**

*[Veterinaria e zootecnia]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si prende atto della modifica della ragione sociale dell'allevamento autorizzato con D.D.R. n. 185 del 13/04/2005 agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, aggiornando contestualmente il numero di riconoscimento ai sensi del D.Lgs. 199 del 3/12/14.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Nota dei Servizi Veterinari della Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" prot. n. 38037 del 08/03/2017 (ns. prot. n. 94793 del 08/0320/17), di comunicazione della modifica della ragione sociale e richiesta di aggiornamento del numero di riconoscimento dell'allevamento ai sensi del D.Lgs. 199 del 03/12/2014.

Il Direttore

VISTO il Decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199 recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per la Prevenzione 185 del 13/04/2005, con cui veniva riconosciuto l'allevamento avicolo Azienda Agricola Campostrini F.lli, cod. az. 022VR105, con sede legale e produttiva a Castelnuovo del Garda (VR), in via Bragatton - località Sandrà, quale impianto per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, attribuendogli il numero "I.B. 23/016 U.E.";

CONSIDERATO che il citato D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199 ha abrogato, a partire dal 31 gennaio 2015, il D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587;

VISTA la nota dei Servizi Veterinari della Az.ULSS n. 9 "Scaligera", prot. n. 38037 del 8/03/17 (ns. prot. n. 94793 del 8/03/17), di comunicazione della modifica della ragione sociale e richiesta di aggiornamento del numero di riconoscimento ai sensi del D.Lgs. 199 del 3/12/14 dell'allevamento in oggetto;

VISTA la L.R. n. 14 del 17 maggio 2016 "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1 "Statuto del Veneto";

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i., che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del D.P.R. n. 587 del 3 marzo 1993;

VISTA la D.G.R. n.802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della L.R. n.54 del 21.12.2012, come modificato dalla L.R. 17 maggio 2016, n.14" con la quale è stata istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.

VISTA la D.G.R. n.803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n.54 del 21.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n.14" con la quale è stata istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la D.G.R. n.1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n.54/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n.1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.54/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n.16 del 07 marzo 2017 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n.1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria";

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la ragione sociale dell'impianto riconosciuto con D.D.R. n. 185 del 13/04/2005 per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai sensi del D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587:

- ◆ da Azienda Agricola Campostrini F.lli
- ◆ a Campostrini Paolo,

con sede legale e produttiva a Castelnuovo del Garda (VR), in via Bragatton - località Sandra, codice aziendale 022VR105;

2. di aggiornare ai sensi del D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199, per le motivazioni espresse in premessa, il numero di riconoscimento per scambi intracomunitari di pollame e uova da cova attribuito con D.D.R. n.185 del 13/04/2005 alla suddetta ditta:

- ◆ da "I.B. 23/016 U.E."
- ◆ a "IT022VR105";

3. di notificare alla ditta in oggetto, per il tramite del Servizio Veterinario della Azienda ULSS competente, il presente decreto;

4. che le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio e ai competenti uffici dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto;

5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Michele Bricchese